

**Oggetto :** volontariato infermieristico nel servizio 118

**RISPOSTA AL QUESITO:** a riscontro del richiesto parere di sintesi sulla questione sollevata di recente da alcuni enti ed associazioni a proposito dell'utilizzo di soccorritori volontari presso il 118, i quali sono in possesso dei titoli (abilitazione ed iscrizione all'Albo) per l'esercizio della professione infermieristica.

Alla luce del chiaro disposto della D.G.R. Regione Lombardia n. 37434 del 17 luglio 1998 e della successiva D.G.R. attuativa n. 6/45819 del 22 ottobre 1999 (All. 1), - che risponde a valutazioni di garanzia per l'utente, di controllo disciplinare sul professionista e di efficienza ed omogeneità del servizio 118 - l'infermiere in servizio sulle ambulanze che prevedono tale tipologia professionale a bordo (soccorso non di base e soccorso avanzato) debba tassativamente essere dipendente del S.S.R., (preferibilmente appartenete, secondo il c.d. "sistema premiante" istituito con la citata

D.g.r. 45819/99, all'area della emergenza, delle terapie intensive o, comunque, con attività di servizio antecedentemente svolte in tali UU.OO.).

Pertanto il collaboratore inquadrato quale soccorritore volontario presso le associazioni o cooperative sociali che forniscono il servizio, a prescindere dai titoli e dal tipo di abilitazione che egli abbia conseguito sul piano personale, non può assolutamente, per la citata normativa, essere adibito a mansioni infermieristiche, né singolarmente, né tampoco in equipe.

Inoltre e sotto un altro profilo, tale prassi va comunque evitata, in quanto eventuali danni verificatisi in danno dei pazienti non troverebbero adeguata copertura assicurativa ai sensi di quanto scolpito agli artt. 1892 e 1893 c.c..